

## L'ANALISI DEI RISCHI PRINCIPALI E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”. Le misure correttive identificano nel concreto le specifiche misure di prevenzione generali e/o speciali dell'Amministrazione.

Tale “macro-fase” di valutazione del rischio si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio stesso. Nella fase dell'identificazione del rischio, gli “eventi rischiosi” sono stati individuati come comportamenti, atti, fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si può concretizzare una non corretta gestione dell'azione amministrativa di competenza.

Per l'identificazione degli eventi rischiosi sono state utilizzate una pluralità di tecniche, quali l'analisi di documenti e di banche dati esistenti, le interviste e gli incontri con il personale, confronti con amministrazioni simili. Una volta individuati gli eventi rischiosi sono stati formalizzati e documentati nel PTPCT 2022-2024 nell'ambito dello specifico registro dei rischi risultante nella TABELLA che segue, denominata “Analisi dei rischi principali e valutazione dell'impatto” della sezione 2.3.5 del PIAO. Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

### **L'analisi del rischio**

L'analisi del rischio ha preso in considerazione l'emersione di specifici “fattori abilitanti” dello stesso nell'ambito dei processi mappati, sempre in stretta osservanza di quanto previsto dal PNA 2019/2021 ANAC.

I fattori abilitanti presi in considerazione sono i seguenti:

- a) assenza di misure di controllo;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai

processi;

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;

h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Anche per la stima del rischio il PTPCT 2022/2024, confluito nella presente sezione del PIAO, si è fatto proprio un Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri e sentiti i Dirigenti che operano nelle specifiche aree di rischio.

Nella valutazione dei processi nell'ambito delle aree di rischio sono stati utilizzati "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi, tradotti operativamente in indicatori di rischio, consigliati dall'ANAC nel già citato PNA 2019. La stima del rischio correlato ha fatto quindi applicazione del seguente modus operandi:

1. livello di interesse "esterno": è stato considerato che la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;

2. grado di discrezionalità del decisore interno: è stato considerato il principio in virtù del quale è dato desumere che un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

3. manifestazione di eventi corruttivi/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa(mala-amministrazione)in passato: è stato considerato che se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi, intendendosi sempre il lemma "corruttivi" come sinonimo di "illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa/ illiceità dei comportamenti rilevanti,( rectius: mala-amministrazione) nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che ne rendono attuabile il rischio di "cattiva amministrazione" ;

4. trasparenza/opacità del processo decisionale: è stato considerato che un basso livello di trasparenza sul processo eleva il rischio a livelli esponenziali;

5. livello di collaborazione del responsabile del processo(dirigente del

Servizio) nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: è stato considerato che la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;

6. grado di attuazione delle misure di prevenzione di trattamento e di monitoraggio: è stato considerato che la costante attuazione di misure di trattamento del rischio in combinato con un ordinario "sistema di monitoraggio" si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nella TABELLA in fondo alla presente sezione, denominata "Analisi dei rischi principali e valutazione dell'impatto".

### **Rilevazione dei dati e delle informazioni**

Per la rilevazione dei dati e delle informazioni rilevanti è stata utilizzata la modalità di autovalutazione tenendo di conto degli apprezzamenti dei soggetti coinvolti nello svolgimento del processo, in particolare Dirigenti e Po dei Servizi operanti nelle "Aree di rischio".

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra nella TABELLA, in fondo alla presente sezione, denominata "Analisi dei rischi principali e valutazione dell'impatto". Le valutazioni, per quanto possibile, sono state sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente come auspicato dall'ANAC nell'ambito dell' Allegato n. 1 del PNA 2019

### **Misurazione del rischio**

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si è proceduto alla misurazione degli indicatori di rischio. In questo ambito è stata privilegiata un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione meramente quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi.

Avendo applicato un sistema di misurazione degli indicatori di rischio di natura "qualitativa" è stato possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. La misurazione dei singoli indicatori ha condotto alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha avuto lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, è stata usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto). Nella valutazione i criteri seguiti sono stati i seguenti:

a) qualora, per un dato processo, erano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, è stato fatto riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;

b) è stato evitato che la valutazione si sia basata sulla media dei singoli indicatori; di converso è stato fatto prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico. In ogni caso si dà atto che la misurazione operata è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>SIGLA CORRISPONDENTE</b>
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

### **La ponderazione del rischio**

Nella fase di ponderazione del rischio sono state individuate le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, sono state soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione.

L'attuazione delle azioni di prevenzione ha avuto come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione è stato tenuto di conto del livello di esposizione al rischio e si è proceduto in ordine via via decrescente, iniziando dalle attività che hanno presentato un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase è stato ritenuto di assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio molto alto A ("rischio alto") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale. Prevedere eventuali "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione pari a A.